Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2486

11.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2486 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra in determinati tipi di pompe di calore monoblocco installate in ambienti chiusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato di pompe di calore fisse monoblocco e di altre pompe di calore autonome con una capacità nominale superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW, contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. A decorrere dalla stessa data, l'allegato IV, punto 9, lettera b), del medesimo regolamento vieta l'immissione sul mercato di sistemi aria-acqua di tipo split di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, o il cui funzionamento dipende da tali gas, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 6 luglio 2026 l'autorità competente tedesca ha presentato alla Commissione una richiesta di autorizzazione di una deroga (la «richiesta di deroga») per consentire l'immissione sul mercato dell'Unione di i) determinate pompe di calore monoblocco e autonome e di ii) determinati sistemi aria-acqua di tipo split, la cui immissione sul mercato, a norma dell'allegato IV, punto 8, lettera d), e punto 9, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, sarà vietata per entrambi i tipi di apparecchiature a decorrere dal 1° gennaio 2027.

(3) Le apparecchiature interessate dalla richiesta di deroga sono i) pompe di calore monoblocco salamoia-acqua e acqua-acqua installate in ambienti chiusi con una capacità nominale massima superiore a 20 kW ma inferiore a 50 kW e ii) determinati sistemi di pompe di calore monoblocco aria-acqua installati in ambienti chiusi con doppia canalizzazione (immissione di aria dall'esterno ed espulsione all'esterno dell'aria trattata), che ai fini del regolamento (UE) 2024/573 sono considerati sistemi di tipo split, con una capacità nominale massima non superiore a 12 kW. La prima categoria è utilizzata, in particolare, nelle abitazioni monofamiliari o plurifamiliari di grandi dimensioni, negli edifici residenziali di grandi dimensioni, nelle applicazioni commerciali leggere, nelle reti di calore locali, nel recupero del calore di scarto, nei progetti di ristrutturazione o nei casi in cui le apparecchiature esterne che utilizzano l'aria come fonte sono soggette a vincoli tecnici o giuridici. La seconda categoria è destinata all'installazione in ambienti chiusi in edifici in cui, essendo l'intero circuito di refrigerazione interamente situato all'interno dell'edificio e il ricambio di aria esterna realizzato attraverso una doppia canalizzazione dedicata, la presenza di vincoli di specifici dell'edificio rendono più complessa l'installazione.

(4) Secondo la richiesta di deroga, le pompe di calore salamoia-acqua e acqua-acqua con capacità compresa tra 20 e 50 kW installate in ambienti chiusi costituiscono un segmento di mercato tecnicamente impegnativo e relativamente circoscritto. Se, da un lato, cominciano a essere disponibili alternative che utilizzano refrigeranti con un GWP inferiore a 150 negli intervalli di capacità inferiori, la richiesta fa presente, dall'altro, che le soluzioni pronte per il mercato destinate all'uso in ambienti chiusi e con un intervallo di capacità 20-50 kW non sono ancora disponibili in varietà sufficiente per coprire le applicazioni pertinenti entro il 1° gennaio 2027. La richiesta di deroga indica che i sistemi di pompe di calore monoblocco aria-acqua installati in ambienti chiusi con immissione di aria dall'esterno ed espulsione all'esterno dell'aria trattata mediante canalizzazione richiedono un'integrazione specifica nella struttura dell'edificio, compresa la posa di due condotte, la gestione delle emissioni sonore e la progettazione della ventilazione. La transizione verso refrigeranti con un GWP inferiore a 150 richiede lo sviluppo di ulteriori criteri di sicurezza e relative attività di convalida e, se del caso, sistemi di rilevamento delle perdite prima che le apparecchiature conformi possano essere immesse sul mercato.

([1]) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) La richiesta di deroga indica, infine, che questi sistemi costituiscono una nicchia all'interno del mercato delle pompe di calore e che la transizione verso tecnologie alternative richiede più tempo richiede più tempo per svilupparle e convalidarne la conformità. In assenza di una deroga, i costruttori dovrebbero effettuare una doppia conversione in parallelo, che comporterebbe costi considerati sproporzionati.

(6) La Commissione ha valutato la richiesta di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573. In particolare, non sono ancora disponibili alternative adeguate in varietà sufficiente per le apparecchiature e le applicazioni in questione.

(7) Viste le circostanze eccezionali, la Commissione ritiene opportuno concedere una deroga per un periodo limitato per le apparecchiature di cui trattasi, al fine di garantire la continuità delle operazioni industriali e concedere un tempo sufficiente per lo sviluppo e la diffusione di alternative conformi. Un periodo di un anno è giustificato e proporzionato per conseguire questi obiettivi.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato di pompe di calore monoblocco salamoia-acqua e acqua-acqua con una capacità nominale massima superiore a 20 kW ma inferiore a 50 kW destinate all'installazione in ambienti chiusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. In deroga all'allegato IV, punto 9, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato di sistemi di pompe di calore monoblocco aria-acqua con prelievo di aria dall'esterno mediante doppia canalizzazione con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o il cui funzionamento dipende da tali gas, a condizione che siano etichettate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN